

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le sentenze 11 luglio 1996, causa C-232/94, MPA Pharma GmbH ⁽¹⁾ e 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. ⁽²⁾ debbano essere interpretate nel senso che un importatore parallelo, il quale sia titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale importato in parallelo, disponga delle informazioni sul medicinale e impartisca istruzioni ad un'impresa distinta per l'acquisto e il riconfezionamento di un medicinale, per il concreto aspetto grafico della confezione del prodotto e per le misure relative ad esso, violi i diritti del titolare del marchio indicando sulla confezione esterna del medicinale importato in parallelo se stesso come riconfezionatore e non l'impresa distinta titolare dell'autorizzazione al riconfezionamento, che ha importato il prodotto e effettuato materialmente il riconfezionamento, inclusa la (ri)apposizione del marchio del titolare.
- 2) Se incida sulla soluzione della questione sub 1), la circostanza che presumibilmente non sussiste alcun rischio che il consumatore/l'utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento, qualora il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio indichi se stesso come riconfezionatore anziché l'impresa che ha effettuato, secondo i suoi ordini, materialmente il riconfezionamento.
- 3) Se incida sulla soluzione della questione sub 1), la circostanza che presumibilmente si esclude il rischio che il consumatore/l'utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento qualora l'autore materiale del riconfezionamento sia indicato come riconfezionatore.
- 4) Se ai fini della soluzione della questione sub 1), sia rilevante unicamente il mero rischio che il consumatore/l'utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento ovvero se siano rilevanti anche altre considerazioni attinenti al titolare del marchio, ad esempio (a) che l'importatore e autore materiale del riconfezionamento e della (ri)apposizione del marchio del titolare sulla confezione esterna del prodotto possa in tal modo violare autonomamente i diritti di marchio del titolare, e (b) che il fatto che il riconfezionamento alteri lo stato originale del prodotto ovvero che la presentazione del riconfezionamento sia tale che si debba ritenere che essa pregiudichi la reputazione del titolare del marchio sono riconducibili a fattori di cui è responsabile l'autore materiale del riconfezionamento (cfr. tra l'altro, sentenza Bristol-Myers Squibb e a.).
- 5) Se incida sulla soluzione della questione sub 1) la circostanza che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che ha indicato se stesso come riconfezionatore, appartenga allo stesso gruppo del riconfezionatore materiale (società sorella) al momento della notifica del titolare del

marchio, prima della prevista vendita del medicinale importato in parallelo dopo il riconfezionamento.

⁽¹⁾ Racc. pag. I-3671.

⁽²⁾ Racc. pag. I 3457.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Repubblica di Slovenia) il 20 ottobre 2009 — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

(Causa C-403/09)

(2009/C 312/39)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti

Ricorrente: Jasna Detiček

Convenuto: Maurizio Sgueglia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un giudice della Repubblica di Slovenia sia competente, ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 ⁽¹⁾, a emettere provvedimenti cautelari nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito in forza del detto regolamento, abbia già emesso un provvedimento cautelare, dichiarato esecutivo nella Repubblica di Slovenia.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra:

se il giudice sloveno, in applicazione del diritto nazionale (consentita dal citato art. 20 del regolamento), possa, nell'emettere un provvedimento cautelare ai sensi di tale art. 20 del regolamento, modificare o annullare un provvedimento cautelare definitivo ed esecutivo emesso dal giudice di un altro Stato membro, competente, a norma del medesimo regolamento, a conoscere del merito della causa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).